

STATUTO

della società consortile a responsabilità limitata "DHITECH Distretto Tecnologico HIGH-TECH - Società consortile a responsabilità limitata (DHITECH S.C.A.R.L.)"

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "DHITECH Distretto Tecnologico HIGH-TECH - Società consortile a responsabilità limitata". La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "DHITECH S.c.a.r.l.".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Lecce.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia e si focalizzerà sui seguenti obiettivi strategici:

- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico su materiali, tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni a fotonica, elettronica, biotecnologia e diagnostica di nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo, attraverso la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le aziende multinazionali leader nei rispettivi settori (in gran parte già presenti sul territorio);
- consolidamento di una piattaforma infrastrutturale per l'e-business management e l'intelligent management;
- sviluppo di una piattaforma per il calcolo ad alte prestazioni su grid;
- sviluppo di una piattaforma per la formazione High-Tech pre e post laurea, sia di italiani che di giovani del bacino euromediterraneo, per la creazione di un centro di attrazione per la formazione tecnologica nell'area mediterranea.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la

scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico;

2.2. al richiamo, nell'area regionale del distretto tecnologico, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;

2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto;

2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero;

2.6. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.

3. A tal fine la Società potrà:

3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca;

3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;

3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;

3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;

3.5. promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;

3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture

della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;

3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;

3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;

3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;

3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;

3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;

3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto stesso;

3.13. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;

3.14. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi.

4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Società non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale, in quanto non si pone come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti, che invece saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 36 del presente Statuto.

6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art.2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.

8. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

9. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

Articolo 5

Partecipazione alla Società di Università pubbliche ed Enti

Pubblici di Ricerca

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.

2. L'apporto delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca è limitato ai soli contributi consortili straordinari di cui al successivo art. 11 ed è rappresentato esclusivamente da prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in danaro. La quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di apposita decisione dell'Organo amministrativo ovvero di apposito regolamento predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Resta inteso che le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente statuto, gli Organismi di

ricerca - così come definiti dalla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - nonché le Istituzioni di Ricerca, di cui alla Legge n. 196 del 31/12/2009, art. 1, comma 3, sono a tutti gli effetti equiparati agli Enti Pubblici di ricerca.

Articolo 6

Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'articolo 9 del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo-organizzativo alla gestione patrimoniale.
2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro.
3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 7

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese. Sono da intendersi compresi nel domicilio dei soci il numero telefonico, di fax, quelli del telefono mobile e l'indirizzo e-mail qualora indicati dal socio stesso.

Articolo 8

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 247.550,00 (duecentoquarantasettemilacinquecentocinquanta/00).
2. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.
3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante il passaggio di riserve a capitale ai sensi degli artt. 2481-bis e 2481-ter del Codice Civile, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote da questi effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto.
La deliberazione può stabilire che l'aumento sia attuato, in tutto o in parte, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
4. La riduzione del capitale sociale è disciplinata dagli articoli da 2482 a 2482-quater del Codice Civile; il deposito di cui all'art. 2482-bis, comma 2,

del Codice Civile, può essere omissivo qualora all'Assemblea intervengano tutti i soci e presentino il loro unanime consenso.

5. La responsabilità di ogni Socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della quota posseduta.

Articolo 9

Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;

1.2. Enti pubblici economici;

1.3. Enti pubblici di ricerca;

1.4. Università;

1.5. Fondazioni riconosciute;

1.6. Fondazioni bancarie;

1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.

5. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

Articolo 10

Alienazione delle quote

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro.

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente dell'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei soci, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato;

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto a un ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente posseda i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico - finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

5.2. l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla

procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

6. In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci "Enti pubblici" potrà scendere al di sotto del 51% del capitale sociale.

Articolo 11

Obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, nonché al versamento dei contributi consortili di cui ai commi successivi. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società. A ciascun socio è inoltre richiesto di comunicare, nel più breve tempo possibile dalla venuta a conoscenza, eventuali problematiche di carattere economico-finanziario che possono comportare il mancato soddisfacimento di alcuni parametri richiesti dalle norme in materia di interventi pubblici a sostegno della ricerca; sarà preso a riferimento quanto previsto dal DM 593/00 e le eventuali nuove norme che dovessero aggiornare gli indirizzi di tale DM.

2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art. 4 del presente Statuto, i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versamento di contributi consortili in denaro, fermo restando che le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca non essendo obbligati al versamento di contributi in denaro in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, sono tenuti ad apportare unicamente prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro.

3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari.

4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative della Società. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, e sono dovuti da ciascun socio, con la sola esclusione delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in misura fissa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società.

5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è determinato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal Socio. Alle Università pubbliche ed agli Enti Pubblici di

Ricerca si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6.

6. Ciascun Organismo Universitario o Ente Pubblico di Ricerca apporta alla Società contributi straordinari sotto forma di prestazioni tecnico scientifiche qualificate di personale appartenente al proprio organico. Tali prestazioni saranno rese dal personale designato con il proprio assenso, secondo le modalità previste nei regolamenti dei rispettivi enti di appartenenza.

7. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'Organo amministrativo.

8. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella propria del tipo sociale adottato.

9. Le specifiche modalità di quantificazione e corresponsione dei contributi consortili, sia in denaro che in prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, potranno essere oggetto di apposito regolamento predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 12

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 13

Decadenza e recesso

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giusta causa.

3. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Organo Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma.

4. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi.

Articolo 14

Esclusione

1. L'Assemblea de soci, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, può deliberare l'esclusione del socio che:

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili;

1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato oggetto di procedure di concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, ovvero

di amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95);

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacché la società non continua con gli eredi;

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;

1.7. abbia perso i requisiti richiesti dalle norme in materia di interventi pubblici a sostegno della ricerca, quali ad esempio i requisiti economico-patrimoniali, il socio deve comunicare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di aver perso i requisiti.

2. Nei casi previsti dai commi 1.1. e 1.2. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

Articolo 15

Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dalla legge e dal presente Statuto, i soci receduti o esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale. La Società procederà al rimborso così determinato secondo le modalità previste dagli artt. 2473 e 2473-bis del codice civile.

Articolo 16

Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio consorziato o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Il Consorzio potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra il Consorzio ed i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività del Consorzio non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno al Consorzio, ed ai soci, dietro specifica richiesta, licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità istituzionali.

2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti

di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa.

Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

Articolo 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

Articolo 18

Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:
 - 1.1. l'Assemblea dei soci;
 - 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3. il Presidente della Società;
 - 1.4. l'Amministratore Delegato, ove nominato;
 - 1.5. il Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci

1. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
3. L'Assemblea dei soci, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
4. Le assemblee possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-- il segretario della riunione deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente della riunione e la stessa si ritiene avvenuta lì dove si trova il Presidente.

Articolo 20

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

Articolo 21

Intervento in Assemblea dei soci

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Articolo 22

Rappresentanza in Assemblea dei soci

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 23

Presidenza dell'Assemblea dei soci

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 24

Quorum assembleari deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea, quando debba compiere operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per modificare lo statuto sociale si applica il disposto dell'art. 41 del presente statuto sociale.

Articolo 25

Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.
2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, che ne fissa il numero.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. possono essere anche non soci;
 - 2.2. durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;
 - 2.3. possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
 - 2.4. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 27

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.
 - 1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più anziano nei casi di assenza o impedimento.
 - 1.2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 - 1.3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

1.4. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica.

1.5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-- il segretario della riunione deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente della riunione e la stessa si ritiene avvenuta lì dove si trova il Presidente.

1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Articolo 28

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

1.1. nomina, tra i propri componenti, il Presidente. Può nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato;

1.2. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti;

1.3. definisce, su proposta congiunta del Presidente e dell' Amministratore Delegato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;

1.4. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- 1.5. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 1.6. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- 1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- 1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- 1.9. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- 1.10. delibera sulle liti attive e passive;
- 1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- 1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- 1.13. delibera su ogni altro atto o materia attinente la gestione e/o l'organizzazione della Società, che non sia riservata per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione può adottare uno o più regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto anche al fine di migliorare e/o semplificare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società e la sua struttura organizzativa.

Articolo 29

Presidente della Società

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i consiglieri di amministrazione in carica e, per la prima volta, dall'Assemblea di costituzione della Società.
2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e:
 - 2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
 - 2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - 2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;
 - 2.5. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
 - 2.6. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
 - 2.7. coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

Articolo 30

Amministratore Delegato

1. All'Amministratore Delegato, ove nominato, spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società nei limiti dell'esercizio dei poteri a lui delegati, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Compensi degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

2. All'Amministratore Delegato, ove nominato, spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato per l'intero Consiglio.

Articolo 32

Direttore Generale della Società

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio suddetto.

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Qualora obbligatorio per legge o per decisione dei soci, saranno nominati un Sindaco Unico più un Sindaco supplente o un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. All'organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni dettate per il Collegio Sindacale delle società per azioni. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò, sia il Sindaco Unico, così come l'intero Collegio Sindacale dovranno essere integralmente costituiti da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. La riunione dei Sindaci, in caso di nomina del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per video tele-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 27 per le adunanze

del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei presenti. Anche il Sindaco Unico deve trascrivere le proprie determinazioni su di un apposito libro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

3. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico, ovvero al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Nel caso si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice Civile.

4. In alternativa al Sindaco Unico od al Collegio Sindacale, salvo che nei casi nei quali la nomina di un Revisore o Società di Revisione autonomi sia obbligatoria ai sensi di legge, e, per decisione dei soci, anche in presenza di un organo sindacale, la revisione legale dei conti della società con decisione dei soci può essere attribuita ad un Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge. Non può essere nominato alla carica di revisore legale e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

Articolo 34

Prestazioni di servizio

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Organo amministrativo, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.

Articolo 35

Risorse umane e strutturali

1. La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge.

Articolo 36

Utili

1. l'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fondi di finanziamento;

1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni della assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 38

Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

3. Al rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 39

Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 40

Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Articolo 41

Modifiche statutarie

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 42

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità

Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

F.to: Giuseppe Gigli - Maria Stellacci notaio

Vi è il sigillo